

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
F.LLI ALBANI S.r.l.
E
UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e delle PMI

per la fornitura e distribuzione di visiere protettive in poliestere alle Imprese Associate

24 Aprile 2020

TRA

UAI - Unione Artigiani Italiani – Confederazione Sindacale Nazionale, con sede in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone 168 - P.IVA 97075480588 in persona di Gabriele Tullio, nella sua qualità di Presidente Nazionale, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito "UAI"),

E

F.lli Albani Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Patrizio Albani, con sede in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica, 270 - P.I 02245110594 - munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa ,

VISTO

- Le principali misure introdotte dalla normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19;
- La necessità delle aziende associate di disporre di mezzi di protezione individuale a contrasto della diffusione del contagio nonché per la sicurezza dei titolari e del proprio personale;
- La necessità di adoperarsi a sostegno dell'economia e delle attività primarie per fronteggiare la crisi economica indotta dalla grave emergenza sanitaria;

DATO ATTO CHE

- **La F.lli Albani S.r.l** è produttrice in Italia di visiera protettiva in poliestere, sanificabile e riutilizzabile, idonea alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19;
- **F.lli Albani S.r.l**, precisato che la visiera non costituisce presidio medico, si è resa disponibile a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le su menzionate visiere in poliestere ad un prezzo calmierato;
- **F.lli Albani S.r.l** ha manifestato la volontà di concedere alla U.A.I. una corsia preferenziale, anche in termini di tempistica, per soddisfare il fabbisogno delle proprie aziende in merito all'evasione degli ordinativi;
- **UAI** è una Associazione a livello nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le Piccole e Medie Imprese, in particolare gli Artigiani, Commercianti ed Agricoltori. Dalla costituzione ha ottenuto diversi riconoscimenti, dal 1992 è inserita nell'Elenco delle Associazioni Sindacali, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2001 il Ministero delle Finanze riconosceva la rilevanza nazionale ai fini della costituzione del CAF Imprese e nel 2005 è stato, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, riconosciuto il Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI insieme alla USPP Agricoltura è promotrice;

**F.lli Albani**
FRATELLI ALBANI SRL



- **UAI** è impegnata al servizio delle imprese associate, per sostenere la loro attività, tutelandone gli interessi e dare impulso al loro sviluppo nei diversi settori; essa opera su tutto il territorio per un artigianato libero, moderno, aperto al mercato, consapevole del proprio ruolo trainante nella realtà economica e produttiva;

- nella propria organizzazione territoriale, **UAI** offre assistenza, servizi e consulenze, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di migliaia di imprese e alla promozione del prodotto artigiano, capace nel contempo di sostenere e agevolare gli operatori nei complessi percorsi legislativi, normativi e gestionali; presso i suoi uffici centrali e periferici, l'organizzazione offre assistenza sindacale, legale, accesso al credito, alla finanza agevolata, consulenza amministrativa-fiscale, in materia di igiene ambientale, sicurezza e prevenzione, certificazione di qualità, orientamento professionale, impiantistica etc.;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "**Protocollo**").

Articolo 2 – Oggetto

La F.lli Albani S.r.l si impegna a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le visiere per ordinativi non inferiori alle 50 unità e ad un prezzo calmierato di Euro 1,70 cadauna, oltre IVA. I contratti di fornitura saranno e si intenderanno esclusivamente tra F.lli Albani S.r.l ed Azienda associata.

Articolo 3 – Modalità di ordine e Tempistica di fornitura

Le richieste da parte delle aziende avverranno direttamente tramite accesso al link presente sul sito www.unioneartigianiitaliani.it direttamente collegato al sito www.fratellialbani.it/prodotti/visiereprotettive

La F.lli Albani srl si impegna e garantisce che le forniture richieste dalle aziende associate saranno evase in via prioritaria rispetto ad ordini provenienti da terzi.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti dalla azienda associata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato dalla F.lli Albani S.r.l che emetterà regolare fattura all'Impresa associata alla U.A.I.

Nessun pagamento potrà avvenire in modo diretto e per nessuna ragione alla U.A.I.

Articolo 5 – Esclusione di responsabilità

La U.A.I. non risponderà per alcun titolo di eventuali inadempimenti contrattuali delle aziende associate nei confronti della F.lli Albani S.r.l.

Articolo 6 – Dichiarazioni

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi per poter legittimamente espletare le proprie attività istituzionali nonché quelle specificamente svolte in relazione al Protocollo.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n° 679/2016, cd "GDPR", D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

**f.lli Albani**
FRATELLI ALBANI S.R.L.



In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei lavoratori/rappresentanti/amministratori degli Associati, saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del Protocollo.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte del Protocollo, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dall'altra Parte in esecuzione della convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione del Protocollo medesimo.

Articolo 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how relativi alle Parti, o a terzi (i "Dati Riservati") di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del Protocollo ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal Protocollo e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.

Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziale, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal Protocollo.

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione o recesso dal Protocollo o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

Articolo 9 – Durata – Recesso – Rinnovo

Il Protocollo acquista efficacia dalla data di perfezionamento ed avrà durata fino all'emergenza da Covid 19.

Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Latina.

Latina, 24 Aprile 2020

F.lli Albani S.r.l

Amministratore

Patrizio Albani

 **f.lli Albani**
FRATELLI ALBANI S.R.L.



UAI –Unione Artigiani Italiani e delle PMI

Il Presidente

Gabriele Tullio

